

Studio di settore TK01U - Attività degli studi notarili

L'attività interessata è quella relativa al codice 74.11.2. - "Attività degli studi notarili".

Lo studio di settore TK01U (approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005, pubblicato nel S.S. della G.U. n. 74 del 31 marzo 2005) sostituisce, per il periodo d'imposta 2004, lo studio di settore SK01U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2000.

Il nuovo studio è stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK01U costituente parte integrante della dichiarazione Unica 2003, con riferimento al periodo d'imposta 2002.

Per tale studio è stata prevista l'applicazione *monitorata*, per il solo periodo d'imposta 2004, le cui peculiarità sono state precedentemente illustrate.

L'evoluzione dello studio in esame, anche tenendo conto delle caratteristiche pressoché omogenee dell'esercizio della professione notarile, ha determinato l'eliminazione dei clusters e delle fasce di compenso.

È stato infatti osservato che la suddivisione degli esercenti la professione notarile in gruppi omogenei, poteva dare origine a rilevanti distorsioni. Poteva, ad esempio, verificarsi che la stima dei compensi fosse effettuata assegnando ad un professionista compensi diversi rispetto al medesimo atto per il solo fatto di appartenere ad un cluster diverso.

Inoltre, mediante la suddivisione delle tipologie di attività per fasce di compensi, poteva in concreto verificarsi che il numero di atti, relativi ad una determinata tipologia di prestazioni, facesse rientrare il professionista in un determinato intervallo che prevedeva l'applicazione di un coefficiente maggiore rispetto a quello precedente;

Al fine di valutare in modo più efficace le soglie di coerenza dell'indicatore della resa oraria per addetto la distribuzione ventilica è stata suddivisa anche sulla base della localizzazione territoriale dell'attività.

In coerenza con le novità che contraddistinguono gli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo d'imposta 2004, anche per lo studio TK01U si segnala che, per migliorare la stima dei compensi, sono state introdotte alcune importanti novità nelle funzioni di regressione che riguardano:

- un differente utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate, fondato sul valore medio (nel vecchio studio si utilizzavano le fasce di valore);
- l'esclusione del valore dei beni strumentali.

In considerazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attività professionali, non sono più previsti due dei tre correttivi che caratterizzavano il vecchio studio. Nello studio TK01U, risulta ora applicabile il solo correttivo relativo alle spese e costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, sulla base delle motivazioni già precise nel paragrafo 9.4.3 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 (esclusione dei costi relativi agli immobili ai fini della stima dei compensi). Il predetto correttivo risulta applicabile, attraverso la compilazione del quadro X del modello TK01U.

Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attività, è stato aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane

lavorate nell'anno. Nello studio SK01U detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attività, essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attività da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.

In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che la nuova metodologia utilizzata ha consentito, sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, l'eliminazione delle anomalie segnalate nella circolare 54/E del 13 giugno 2001.